



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo
in composizione monocratica
(sezione V civile)

in persona della dott.ssa Rachele Monfredi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 14881 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2010,
vertente

TRA

in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Papa

ATTRICE – CONVENUTA in RICONVENZIONALE

E

CREDITO SICILIANO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e
difesa dall'avv. Domenico Chinnici

CONVENUTA – ATTRICE in RICONVENZIONALE

CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza del 27.01.14 e atti ivi richiamati.

MOTIVI della DECISIONE

agisce in giudizio chiedendo, previo ricalcolo delle poste alla luce di quanto in seguito precisato, la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario meglio indicato in atti, intrattenuto fin dalla seconda metà degli anni ottanta presso la filiale di Termini Imerese dell'allora Banca Popolare S. Angelo s.c.r.l. e di fatto mai cessati nonostante i cambi di numerazione susseguitisi nel corso degli anni in seguito alle reiterate successioni verificatesi dal lato della banca.

In particolare, la società attrice lamenta la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, dunque, l'illegittima applicazione dell'anatocismo, nonché l'applicazione di tassi di interessi ultralegali, valute e commissione di massimo scoperto non previste contrattualmente e comunque indeterminate.

CREDITO SICILIANO SPA – eccepita in via preliminare l'intervenuta prescrizione (quanto meno parziale) della pretesa azionata dall'attrice – ne chiede comunque il rigetto deducendo la validità delle clausole contrattuali contestate e comunque la legittimità dell'operato della banca per le ragioni meglio spigate nella propria comparsa di intervento e, in via riconvenzionale, chiede la condanna della società attrice al pagamento della somma dovuta in forza del saldo negativo del conto, aggiornato a far data dalla notifica della citazione (09.11.00).

La causa, istruita mediante produzione documentale e approfondimenti tecnici a mezzo di ctu – le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere – venne posta in decisione all'udienza del 27.01.14.

Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio; il Tribunale rileva e osserva quanto segue.

L'eccezione preliminare di prescrizione e la domanda riconvenzionale proposte dalla banca convenuta che, citata per il 14.03.11, si è costituita il 02.03.11 – a prescindere da ogni considerazione di merito – sono inammissibili perché tardive ex art. 167 co. 2^a cpc, come peraltro evidenziato dalla difesa di parte attrice nella prima memoria ex art. 183 co. VI cpc.

Passando all'esame delle questioni di merito, va innanzitutto evidenziato che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^a c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n. 10376/2006).

Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ.n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.

Orbene, nel caso di specie, come emerge dai dati riportati nelle tabelle allegate alla relazioni del ctu – le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza questo giudice ritiene di condividere (v. rel. dott. Riela 27.05.13) – e dalla documentazione prodotta da parte attrice, la vita del rapporto

bancario per cui è causa (risalente al 28.10.86) è stata ricostruita sulla scorta del contratto e delle successive variazioni, nonché degli estratti conto a partire dal 30.09.87. Non sono stati prodotti invece gli estratti conto relativi ai primi undici mesi di vita del rapporto per cui è causa.

Tale documentazione si riferisce a epoca di gran lunga anteriore al decennio dalla domanda e dunque la banca, stante l'esplicito tenore dell'art. 119 d. lgs. 385/93 così come modificato e integrato dall'art. 24 co. II d. lgs. 342/99, non può ritenersi obbligata a (conservarla e) consegnarla al cliente a sua richiesta, fermo restando il proprio onere di conservarla ed eventualmente produrla ove agisca per ottenere la condanna del correntista al pagamento del saldo (cfr. cass. sez. 1^a civ. n. 23974/10) dovendosi procedere in mancanza all'individuazione del saldo di partenza nella misura di zero. Poiché però nel caso di specie, l'attore in ripetizione è il correntista, non possono che ricadere su di lui le conseguenze, sul piano del mancato assolvimento dell'onere probatorio, della mancanza dei suddetti documenti.

Dall'esame del contratto e dei documenti recanti l'indicazione delle variazioni successive, emerge invero la determinatezza delle clausole che contemplano i tassi di interesse e la cms, nonché la mancata pattuizione di ulteriori costi fino all'08.07.2002 (v. pp. 5 e ss. della relazione del ctu per un riepilogo delle condizioni).

Gli interessi debitori risultano pattuiti all'origine e successivamente modificati in misura determinata e nel rispetto della forma scritta prescritta dall'art. 1284 c.c. e dalle specifiche norme bancarie successivamente emanate.

A conclusioni sostanzialmente analoghe deve giungersi con riferimento alla cms che risulta pattuita con espressa indicazione della percentuale da applicare sull'apertura di credito (i.e. sull'accordato) e di quella da applicare sullo scoperto effettivo di conto (i.e. sull'utilizzato) e che dunque – fermo restando il suo computo ai fini della verifica relativa al superamento dei tassi usurari (come meglio si vedrà in seguito) – non può ritenersi indeterminata, né nulla per difetto di causa (cfr. cass. sez. III civ. n. 870/06 secondo la quale la cms altro non è se non la *“remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”*).

Non risultano invece superati i tassi usurari.

Il ctu, che tale verifica ha compiuto sulla scorta del quesito postogli ovviamente per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. 108/96, ha escluso il superamento delle soglie usurarie, pur avendo compiuto il proprio accertamento in base al principio – che questo giudice ritiene di condividere alla luce del tenore dell'art. 1 d.l. 394/00 e che (almeno in parte) è stato recepito pure dalle più recenti istruzioni dettate in merito Banca d'Italia – affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11), secondo il quale *“ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”*.

Passando all'esame della questione relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi, il Tribunale osserva quanto segue.

L'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 d. lgs. 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.

La disciplina introdotta dal CICR vale per i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della relativa delibera e per quelli stipulati prima, a decorrere dal 1 luglio 2000. L'art. 7 della

delibera CICR stabilisce infatti che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30.06.00.

Resta il problema della sorte dei contratti stipulati prima della delibera CICR – problema che rileva per il caso di specie, ove oggetto del contendere sono contratti del 1984 – che va risolto alla luce del principio affermato dalle sezioni unite della S.C. con la sentenza n. 21095/04 secondo la quale:

-deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dettato dall'art. 1283 c.c.;

-è dunque nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con conseguente diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati (ove vi siano stati), ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultino computati dalla Banca.

Accertata e dichiarata nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; questi ultimi – alla luce di quanto affermato da un'ulteriore recente pronuncia delle Sezioni Unite della S.C. – devono essere calcolati senza alcuna capitalizzazione (cfr. cass. sez. un. n. 24418/10) fino al momento dell'adeguamento della Banca alla delibera CICR.

Alla luce dei rilievi e delle considerazioni fino ad ora svolte, al fine di rideterminare il saldo dei rapporti bancari per cui è causa alla data indicata in citazione, occorre prendere in considerazione il risultato dell'ultima ipotesi di calcolo effettuata dal ctu sulla scorta di tali criteri:

-applicazione degli interessi debitori convenzionali, compresi quelli determinati nel corso del tempo dalla banca nell'esercizio dello *jus variandi* contrattualmente previsto, come pure delle clausole contrattuali relative alla cms e alle spese (ovviamente per il periodo al quale si riferisce la previsione contrattuale);

-conseguente esclusione di tutte le somme addebitate dalla banca in difformità rispetto alle suddette previsioni contrattuali;

-esclusione di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo anteriore al 30.06.00.

Il calcolo in questione – riportato nell'allegato E.3 della relazione del ctu già citata – evidenzia un credito a favore della società attrice, alla data del 17.05.10, pari a € 59.827,98.

Entro tali limiti va dunque accolta la domanda di accertamento del credito proposta dalla società attrice.

Poiché però non v'è la prova dell'estinzione del rapporto che anzi, stando a quanto allegato anche dalla società attrice, è ancora in essere, la banca non potrà essere condannata al pagamento della suddetta somma che tuttavia dovrà annotata nell'estratto conto della società.

Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc. Vanno infine poste a carico definitivo della soccombente, che dovrà restituire all'attore quanto eventualmente anticipato a tale titolo, le spese di ctu già liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

A)ACCERTA e DICHIARA che il saldo del conto corrente n. 1000/650 meglio indicato a p. 5 della relazione del ctu, alla data del 17.05.10, è pari a “+ € 59.827,98”, a credito della società attrice.

B)CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 8.600,00, di cui € 650,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

C)PONE definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di ctu già liquidate con separato decreto.

Palermo, li 26.06.2014

Il Giudice
dott.ssa Rachele Monfredi